



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
TRIBUNALE FEDERALE

Ricorso ex art. 26 Statuto Federale

Il Tribunale Federale

Visto

- *il ricorso presentato ai sensi dell'art. 26 Statuto FIBIS dal tesserato GARAVAGLIA Luca Marzio (tessera n. FB14A565), [redacted] [redacted] avverso la candidatura del Sig. CALZI Ulisse, tesserato FIBIS e Presidente del Comitato Provinciale di Milano, nonché Consigliere del Comitato Regionale FIBIS Lombardia, a Consigliere Regionale del Consiglio Regionale FIBIS Lombardia;*
- *la documentazione prodotta a sostegno del ricorso dal tesserato GARAVAGLIA, ricorrente, nonché la nota integrativa corredata da ulteriore documentazione depositata dallo stesso GARAVAGLIA in data 4 maggio 2016;*
- *la memoria contenente le osservazioni del candidato CALZI con allegati del 6 maggio 2016;*
- *la documentazione acquisita d'ufficio dal Tribunale presso la segreteria Federale;*

Considerato

Con ricorso ritualmente presentato ai sensi dell'art. 26 Statuto FIBIS il tesserato GARAVAGLIA Luca Marzio ha contestato la candidatura del Sig. Calzi Ulisse.

Nell'articolato ricorso sono stati esposti numerosi motivi di doglianza.

Dovendosi considerare, tuttavia, ultronee rispetto alla competenza di questo Organo - investito di verificare la regolare candidatura ed eleggibilità del CALZI - le osservazioni riguardanti la posizione asseritamente debitoria dello stesso nei confronti della Federazione, i motivi di ricorsi possono essere ricondotti a due aspetti:

- 1) La cittadinanza/residenza del candidato, considerata ostativa ai sensi dell'art. 11, comma 4 Statuto Federale, in combinato disposto con i requisiti previsti per l'eleggibilità ex art. 57 Statuto Federale;

2) La qualità di amministratore della società "New project s.r.l.", rilevante ai sensi dell'art. 57, comma 1, let. e) Statuto Federale Fibis.

Con provvedimento interlocutorio del 21 aprile 2016 - vista l'imminenza delle elezioni regionali e l'impossibilità di decidere allo stato degli atti - il Tribunale ha disposto l'ammissione in via provvisoria del candidato CALZI Ulisse, riservandosi di decidere sul ricorso presentato avverso la sua candidatura all'esito dell'integrazione istruttoria richiesta per la verifica della sussistenza o meno di una effettiva causa di ineleggibilità dello stesso.

In particolare, con detto provvedimento, debitamente notificato al ricorrente e all'interessato, è stata chiesta una integrazione necessaria per valutare nel dettaglio la sussistenza o meno di cause ostative alla eleggibilità di CALZI Ulisse, dando allo stesso la possibilità di controdedurre e documentare la regolarità della sua posizione.

Il ricorrente GARAVAGLIA ha depositato una "nota integrativa" con la quale ha prodotto ulteriore documentazione a sostegno del ricorso, documentazione riferita in principalità alla posizione di cittadino italiano residente all'estero di CALZI Ulisse, iscritto all'A.I.R.E.

GARAVAGLIA, ritenendo integrata la frode sportiva *ex art. 13, comma 2, del regolamento di Giustizia*, ha chiesto, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura.

Il candidato CALZI, invece, ha fatto pervenire uno scritto con il quale ha confermato la propria posizione di cittadino Italiano residente all'estero, evidenziando che il centro dei propri interessi si trova comunque in Italia; ha poi inteso descrivere la situazione storico-amministrativa della "New Project s.r.l."

Medio tempore si sono svolte le consultazioni regionali, in esito alle quali CALZI è risultato non eletto. Tuttavia, la possibilità che, in futuro, a causa di dimissioni di alcuni degli eletti, possa "riemergere" l'interesse per la regolarità della posizione di CALZI induce il Tribunale a pronunciarsi ugualmente sul ricorso.

Ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere accolto con dichiarazione di ineleggibilità sig. CALZI Ulisse.

Per ciò che attiene la situazione della "New Project s.r.l.", a fronte delle censure mosse con il ricorso introduttivo, supportate da corposa documentazione, evidenzianti la posizione di amministratore unico della società del candidato e l'attività posta in essere dalla stessa società in favore della Federazione, il sig. Calzi si è limitato ad esporre le ragioni che hanno portato alla nascita della "New Project s.r.l.", senza però dimostrare (a dire il vero senza neanche dedurre) che tale soggetto non abbia come principali attività quelle poste in essere nei confronti della Federazione.

Le indicazioni fornite da CALZI in merito alla similarità di situazioni in altre specialità, all'assenza di utili in ragione dei costi della società e l'attuale situazione debitoria della "New Project s.r.l.", alla

prossima messa in liquidazione della stessa società, così come l'esistenza/prevalenza di ulteriori attività economiche gestite dal candidato appaiono del tutto inconferenti rispetto alla decisione sulla candidatura di CALZI.

L'affermazione circa l'inesistenza di rapporti tra la "New Project s.r.l." e la Federazione negli ultimi due anni risulta, invece, del tutto sfornita di prova documentale.

Ma è il rilievo attinente alla nazionalità e alla residenza (rilevanti per la regolarità del tesseramento, requisito primario necessario per la candidabilità) di CALZI ad avere efficacia decisiva ed assorbente.

Incontestate (oltre che documentate) appaiono sia la nazionalità italiana del candidato che la sua residenza all'estero, in Svizzera.

Orbene, sussiste con certezza l'irregolarità dovuta alla nazionalità/residenza stigmatizzata nel ricorso per ciò che attiene al tesseramento di CALZI che, come prescritto dall'art. 57, comma 1, let. d) è requisito indispensabile per la candidatura.

Nello specifico, come attesta la documentazione richiesta d'ufficio dal Tribunale alla Segreteria Federale (v. Anagrafica Tesseramento - cod. FB11A822), il sig. CALZI Ulisse risulta tesserato nella categoria Nazionale Straniero.

L'art. 3 del Regolamento Tecnico Sportivo ammette che atleti che partecipano alle manifestazioni internazionali in rappresentanza di altre Federazioni, possano essere tesserati FIBIS, ma a determinate condizioni:

"Art.3 – "NAZIONALI" STRANIERI

Categoria di atleti Stranieri titolati, residenti in Italia ma che partecipano alle manifestazioni internazionali in rappresentanza della loro Federazione (es. Argentina – Uruguay – Danimarca – ecc.).

Ottenuto il rilascio del N.O. dalle loro Federazioni possono far richiesta di tesseramento alla F.I.Bi.S. dichiarando il loro domicilio sportivo presso un C.S.B.

Il Consiglio Federale esaminate le domande, deciderà se accettarle e in caso d'esito positivo gli atleti possono partecipare alle gare Open: Internazionali - Nazionali – Interregionali – Regionali e ai Campionati a Squadre senza limiti di territorialità.

I Nazionali Stranieri non saranno ammessi alle prove del circuito B.T.P. e ai Campionati Italiani di categoria e a coppie."

Con tutta evidenza il sig. CALZI è carente in almeno due di questi requisiti: egli è cittadino Italiano, non straniero dunque, e non ha residenza in Italia.

La scelta, del tutto legittima, del cittadino italiano, di partecipare alle competizioni per altre Federazioni per ragioni personali o professionali - che hanno portato, peraltro, a richiedere ed ottenere la residenza

estera - inibisce, però, il tesseramento come "nazionale straniero", posizione del tutto diversa da quella dell'odierno candidato.

Alla irregolarità del tesseramento segue inevitabilmente, come detto, l'impossibilità di essere eletto per ricoprire incarichi federali.

Ritenuta assorbente l'incompatibilità appena esposta rispetto agli altri profili censurati,

il Tribunale Federale

DICHIARA

l'ineleggibilità del Sig. CALZI Ulisse, in atti meglio generalizzato, ai sensi dell'art. 57, comma 1, let. D) Statuto Federale.

Manda alla segreteria federale, ai fini della notifica del presente provvedimento al ricorrente GRAVAGLIA Luca Marzio e al candidato CALZI Ulisse, nonché della pubblicazione della presente decisione.


Dispone, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le opportune valutazioni.


Bologna, 10 maggio 2016

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto F. 

I consiglieri

Avv. Antonio  Materia

Avv. Elisa  Fabbri